



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **87** Reg. Delib. del 06/07/2021

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE DELLA RETE - CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LECCO, LA COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO E LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - APPROVAZIONE SCHEMA
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **sei** del mese di **luglio** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si	
DEL NERO GABRIELLA	Assessore	Si	
IELARDI DAVIDE	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **5** Tot. **0**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria **FERRUCCIO ADAMOLI**

Partecipa il Segretario **GIULIA VETRANO**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE DELLA RETE - CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LECCO, LA COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO E LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA - APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1982 n.86 e 16 luglio 2007 n. 16”;

DATO ATTO che con delibera Assembleare n. 18 del 29.05.2017 e con delibera Assembleare n. 34 del 30.10.2017 è stato adottato il Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, in regime di salvaguardia e in attesa della prescritta approvazione regionale;

RILEVATO che per l’attuazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco è prevista la collaborazione con l’Ente Gestore degli Enti consorziati, degli Enti pubblici, dei privati singoli e associati, delle persone giuridiche private, attraverso propri atti e progetti (art. 5, comma 3 delle Norme di attuazione del Ptc);

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche quale Ente Gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale considera la conservazione, la fruizione in sicurezza e la valorizzazione dell’importante rete escursionistica di montagna, delle vie ferrate, dei sentieri alpinistici e dei siti di arrampicata presenti nel territorio di competenza, un importante valore storico, culturale e turistico;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio 2017 “Rete escursionistica della Lombardia” recante le disposizioni volte alla realizzazione della rete escursionistica regionale, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, di sviluppare l’attrattività delle aree rurali in pianura e collina e montagna, di valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, di diffondere forme di turismo eco-compatibili e di sostenere interventi di manutenzione dei percorsi;

VISTO il Regolamento regionale di attuazione della L.R. 5/2017 che individua le modalità di fruizione in sicurezza della rete escursionistica lombarda nonché le modalità di raccolta dei dati relativi, le regole attinenti la loro digitalizzazione e quelle relative al loro inserimento nel Catasto regionale;

CONSIDERATO che questa Comunità Montana, anche in qualità di Ente Gestore del Parco Regionale citato, e quale Ente avente come ruolo la valorizzazione delle zone montane, è individuata tra gli enti territorialmente competenti dall’art. 2 comma II lett. a) e b) della L.R. n. 5/2017, così come la confinante Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino;

CONSIDERATO inoltre che, in adempimento delle previsioni normative, entrambe le Comunità Montane hanno interesse a:

1. raccogliere ed analizzare i dati già disponibili relativi ai percorsi presenti nei propri territori di competenza, verificando quali percorsi siano già inseriti nel Catasto regionale;
2. eseguire il completamento della rilevazione dei percorsi presenti nei propri territori di competenza, secondo le norme regionali vigenti ed individuandone il grado di difficoltà;

3. progettare, realizzare e gestire le proprie reti escursionistiche;
4. completare l'inserimento delle proprie reti escursionistiche nel Catasto regionale ed integrarle nel SIT della Regione, mantenendone aggiornati i dati;
5. progettare la segnaletica direzionale verticale unificata delle proprie reti escursionistiche;
6. realizzare ed installare la segnaletica direzionale verticale;
7. mantenere le proprie reti escursionistiche e permetterne la fruizione in sicurezza;

DATO ATTO che il Club Alpino Italiano è individuato dalla L.R. n. 5/2017 quale ente preposto a collaborare con ERSAF per la realizzazione e aggiornamento del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia (REL) e che in particolare il CAI Lecco, per il tramite della propria Commissione Sentieri, ha maturato competenze specifiche nell'ambito della rilevazione dei percorsi, della progettazione delle reti escursionistiche nonché della progettazione e realizzazione della segnaletica verticale;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 30 riguardante la disciplina generale in materia di Convenzioni;
- l'art. 15 della legge 241/90 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

EVIDENZIATA l'opportunità di sottoscrivere una convenzione tra il CAI Club Alpino Italiano sezione di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in cui si regolano i vari compiti di ciascun Ente e le modalità con cui procedere ai vari adempimenti per l'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 5/2017 sui territori di competenza della nostra Comunità Montana e del Parco Regionale Grigna Settentrionale, nonché dei territori della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino ed in particolare la rilevazione dei percorsi presenti in tali territori, la creazione della rete escursionistica dei percorsi, il loro progressivo inserimento nel Catasto regionale;

VISTA la proposta di schema di Convenzione da sottoscrivere tra le parti, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come predisposta e condivisa dagli uffici;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'allegato schema di convenzione;

VISTO l'art. 30 "Convenzioni" del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto approvato dall'assemblea della Comunità Montana con atto deliberativo n. 34 del 28 novembre 2013;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal Direttore del Parco e dal Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il CAI Club Alpino Italiano sezione di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera – Ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale,

unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che con la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto si esprime la formale volontà degli interessati a sostenere, per i rispettivi impegni ivi indicati, la realizzazione dell'attività prevista.
3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi.
4. Di individuare nel Direttore del Parco il Responsabile del procedimento, per il territorio di competenza del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato.
5. Di individuare il Responsabile del Settore Tecnico il Responsabile del procedimento, per il restante territorio di competenza della Comunità Montana, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **06/07/2021**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE DELLA RETE - CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LECCO, LA COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO E LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 06/07/2021

**IL RESPONSABILE
VETRANO GIULIA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **06/07/2021**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE DELLA RETE - CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LECCO, LA COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO E LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 06/07/2021

**IL RESPONSABILE
Maroni Davide**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 87 Reg. Delib. del 06/07/2021

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE DELLA RETE - CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LECCO, LA COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO E LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - APPROVAZIONE SCHEMA
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li 13/07/2021

IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNITÀ MONTANA
LARIO ORIENTALE
VALLE SAN MARTINO

CONVENZIONE

TRA

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, codice fiscale / partita I.v.a. 01409210133, con sede Barzio (LC) Via Fornace Merlo n. 2, anche quale Ente Gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, nella persona del Presidente *pro tempore* Fabio Canepari (codice fiscale CNPFBA60S03E507Q), nato a nato a Lecco in data 03.11.1960 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente (di seguito solo, *Comunità Montana Valsassina*);

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, CF 92058600138 - P.Iva 03605000169, con sede Galbiate (LC) Via P. Vasena, 4, nella persona del Presidente *pro tempore* Carlo Greppi (codice fiscale), nato a in data e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente (di seguito solo, *Comunità Montana Lario Orientale*);

E

Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”, partita I.v.a. 00763100138, con sede in Lecco (LC) via Papa Giovanni XXIII n. 11, nella persona del Presidente *pro tempore* Alberto PIROVANO (codice fiscale), nato a in data e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente (di seguito solo, *CAI Lecco*);

PREMESSO CHE

- a) la Comunità Montana Valsassina, anche quale Ente Gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, e la Comunità Montana Lario Orientale considerano la conservazione, la fruizione in sicurezza e la valorizzazione dell'importante rete escursionistica di montagna, delle vie ferrate, dei sentieri alpinistici e dei siti di arrampicata presenti nel territorio di competenza, un importante valore storico, culturale e turistico;

- b) entrambe le Comunità Montane hanno già realizzato nel tempo ed hanno attualmente in corso di realizzazione interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle proprie reti escursionistiche;
- c) la Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio 2017 "*Rete escursionistica della Lombardia*" reca disposizioni volte alla realizzazione della rete escursionistica regionale, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, di sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura e collina e montagna, di valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, di diffondere forme di turismo eco-compatibili e di sostenere interventi di manutenzione dei percorsi;
- d) il Regolamento regionale di attuazione della L.R. 5/2017 individua le modalità di fruizione in sicurezza della rete escursionistica lombarda nonché le modalità di raccolta dei dati relativi, le regole attinenti la loro digitalizzazione e quelle relative al loro inserimento nel Catasto regionale;
- e) la Comunità Montana Lario Orientale e la Comunità Montana Valsassina, anche in qualità di Ente Gestore del Parco Regionale citato, e quali Enti avente come ruolo la valorizzazione delle zone montane, sono individuate tra gli enti territorialmente competenti dall'art. 2 comma II lett. a) e b) della L.R. n. 5/2017;
- f) in adempimento delle previsioni normative, le Comunità Montane hanno interesse a:
 - 1. raccogliere ed analizzare i dati già disponibili relativi ai percorsi presenti nei propri territori di competenza, verificando quali percorsi siano già inseriti nel Catasto regionale;
 - 2. eseguire il completamento della rilevazione dei percorsi presenti nei propri territori di competenza, secondo le norme regionali vigenti ed individuandone il grado di difficoltà;
 - 3. progettare, realizzare e gestire le proprie reti escursionistiche;
 - 4. completare l'inserimento delle proprie reti escursionistiche nel Catasto regionale ed integrarle nel SIT della Regione, mantenendone aggiornati i dati;
 - 5. progettare la segnaletica direzionale verticale unificata delle proprie reti escursionistiche;
 - 6. realizzare ed installare la segnaletica direzionale verticale;
 - 7. mantenere le proprie reti escursionistiche e permetterne la fruizione in sicurezza;

- g) a sensi dell'art. 4 comma I della L.R. n. 5/2017 la posa e la manutenzione della segnaletica assicurano la fruizione in sicurezza della rete escursionistica ed a sensi dell'art. 6 comma II, rientrano tra le competenze degli Enti territorialmente competenti, i quali possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'art. 4 comma III lett. a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili;
- h) il Club Alpino Italiano è individuato dalla L.R. n. 5/2017 quale ente preposto a collaborare con ERSAF per la realizzazione e aggiornamento del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia (REL);
- i) il CAI Lecco, per il tramite della propria Commissione Sentieri, ha maturato competenze specifiche nell'ambito della rilevazione dei percorsi, della progettazione delle reti escursionistiche nonché della progettazione e realizzazione della segnaletica verticale;
- j) le parti hanno raggiunto intese finalizzate ad instaurare una collaborazione;
- k) La Comunità Montana Valsassina assume ruolo di capofila

tutto ciò premesso,

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati sono considerati parte integrante e sostanziale del presente Convenzione.

Art. 2 - Soggetto capofila

Gli enti sottoscrittore della presente convenzione individuano la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera quale soggetto capofila per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha ad oggetto l'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 5/2017 sui territori di competenza della Comunità Montana Valsassina e del Parco Regionale Grigna Settentrionale, nonché dei territori della Comunità Montana Lario Orientale, ed in particolare la rilevazione dei percorsi presenti in tali territori, la creazione della rete escursionistica dei percorsi, il loro progressivo inserimento nel Catasto

regionale, con conseguente realizzazione e posa della segnaletica verticale, e la loro manutenzione.

Le parti danno atto che, la presente convenzione, non comprende tra le attività a carico del CAI Lecco la gestione e la manutenzione della rete escursionistica.

I sottoscrittori della presente convenzione danno atto che la gestione e le manutenzioni della rete sentieristica non sono oggetto della presente convenzione e quindi sono demandate a successivi atti/provvedimenti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con definizione del relativo modello gestionale.

Art. 4 - Oneri a carico del CAI Lecco

In forza della sottoscrizione della presente convenzione, la Sezione di Lecco "Riccardo Cassin" provvederà, in relazione ai percorsi esistenti nei territori di competenza di entrambe le Comunità Montane e subordinatamente alla definizione degli accordi economici per l'attuazione della presente convenzione, ad effettuare le seguenti attività in ossequio alle indicazioni rese dal Tavolo Tecnico:

1. raccogliere ed analizzare le informazioni esistenti;
2. verificare i percorsi già inseriti nel Catasto regionale (banca dati);
3. definizione dello stato di fatto e creazione relativo database (shapefiles con riferimento alle indicazioni di cui alla Legge regionale);
4. individuazione e proposizione dei criteri da adottare per la progettazione della rete dei percorsi;
5. progettazione della rete dei percorsi;
6. scegliere gli strumenti GPS che consentano la rilevazione dei percorsi nel rispetto delle tolleranze indicate nel Regolamento della L.R. Lombardia n. 5/2017 e dei criteri condivisi;
7. programmare gli strumenti GPS di rilevazione;
8. formare e gestire il gruppo dei rilevatori e degli esperti;
9. programmare e gestire le rilevazioni dei percorsi;
10. eseguire le rilevazioni dei percorsi;
11. trasferire i dati rilevati sui supporti di archiviazione messi a disposizione dalle Comunità Montane;
12. analizzare ed elaborare i dati rilevati;
13. validare – in accordo con le Comunità Montane – i dati rilevati;
14. creare la proposta di rete escursionistica dei percorsi;

15. attribuire ai percorsi inseriti nella proposta di rete escursionistica la numerazione univoca C.A.I. ed indicarne la difficoltà;
 16. interconnettere la Rete escursionistica alle Reti sovraordinate e confinanti;
 17. estrapolare dalla proposta di rete escursionistica i dati necessari per l'inserimento nel Catasto Regionale dei percorsi individuati dal Tavolo Tecnico;
 18. creare i files nei formati d'uso per l'inserimento nel Catasto Regionale;
 19. trasferire i dati rilevati su supporti di archiviazione messi a disposizione dalle Comunità Montane;
 20. proposizione dei criteri di progettazione della segnaletica verticale;
- L'eventuale progettazione della segnaletica verticale sarà oggetto di accordo specifico.

Art. 5 - Oneri a carico delle Comunità Montane

In forza della sottoscrizione della presente convenzione, spetteranno alle Comunità Montane, i seguenti oneri ed adempimenti da effettuarsi in ossequio alle indicazioni rese dal Tavolo Tecnico:

1. raccogliere le informazioni relative ai percorsi di rispettiva proprietà od in possesso, con eventuale richiesta anche ad enti territoriali ed associazioni;
2. verificare e comunicare al Tavolo Tecnico i progetti aventi ad oggetto i percorsi escursionistici in corso e quelli conclusi sui rispettivi territori (anche se gestiti da altri Enti);
3. mettere a disposizione di supporti per l'archiviazione dei dati, consentendone l'accesso anche da remoto ai delegati della Sezione;
4. definire congiuntamente con i delegati della Sezione il formato dei dati, delle informazioni e dell'estensione degli stessi;
5. provvedere all'eventuale fornitura dei softwares necessari alla gestione dei files, secondo le indicazioni rese dal Tavolo Tecnico;
6. individuare i percorsi da inserire nella propria Rete escursionistica;
7. adempiere, ove necessario, a quanto previsto dai commi 3 e 3 *bis* dell'art. 4 della L.R. n. 5/2017;
8. l'individuazione – in accordo con il Cai Lecco – dei criteri di rilevazione;
9. individuare i percorsi da rilevare;
10. individuare i percorsi da inserire nel Catasto Regionale;
11. inviare ad ERSAF (Regione Lombardia) i dati dei percorsi da inserire nel Catasto regionale;

12. individuare, ove necessario, gli interessati a sensi dell'art. 4 comma 3 *bis* della L.R. n. 5/2017 e provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 3 comma 5 *bis*;
13. far realizzare e posare la segnaletica dei percorsi escursionistici;
14. inviare ad ERSAF (Regione Lombardia) i dati per l'aggiornamento dei percorsi inseriti nel Catasto regionale;
15. erogare al CAI Lecco le somme definite dal Tavolo Tecnico per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 6 - Attuazione della convenzione

Le parti danno atto che l'attuazione della presente convenzione è affidata ad un Tavolo Tecnico ed a un Comitato Istituzionale.

Il Tavolo Tecnico sarà composto da un rappresentante tecnico individuato da ciascuna delle Parti, al quale spetterà il compito di valutare le attività da avviare rispetto ai precedenti articoli 4 e 5, per l'attuazione per fasi successive della presente convenzione.

Al Tavolo Tecnico spetterà inoltre la definizione tecnica di dettaglio delle attività, la formulazione delle proposte delle attività da avviare, comprensiva della valutazione dell'entità economica, ed il raggiungimento degli accordi con la Sezione aventi ad oggetto le somme che dovranno essere erogate in favore di quest'ultima per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Il Comitato Istituzionale sarà composto da un rappresentante istituzionale indicato da ciascun ente sottoscrittore.

Al Comitato Istituzionale spetteranno l'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione della convenzione; le decisioni in merito alle proposte del Tavolo Tecnico delle attività da avviare; l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione.

Art. 7 - Riparto degli oneri

Gli oneri derivanti dalla presente convenzione saranno a carico delle Comunità Montane aderenti con riparto chilometrico salvo approvazione secondo gli accordi raggiunti al Comitato Istituzionale di cui all'art. 6.

Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data di sua sottoscrizione.

Allo scadere della durata naturale la Convenzione potrà essere rinnovata previa espressione di volontà delle parti, non essendo ammesso il tacito rinnovo.

E' concessa facoltà alle parti di recedere unilateralmente dalla Convenzione, mediante comunicazione scritta da recapitarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale o rinnovata.

Art. 9 - Interpretazione e Foro competente

L'interpretazione della presente Convenzione dovrà essere resa con riferimento alla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si valuterà il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione della Convenzione.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Lecco.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i. le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei propri dati per l'esecuzione della presente convenzione.

In particolare, attestano di essere state informate circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Il Presidente della
Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val
d'Esino e Riviera

il Presidente del CAI Lecco

Il Presidente della
Comunità Montana
Lario Orientale Valle San
Martino

